

Procedura negoziata – appalto di progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e modifiche interne locali fabbricato 1° Spedizionieri civici n. 10 e n. 12 di Corso Spagna a Padova - CIG n. 556938303F.

Aggiornato al 28/02/2014

1. E' possibile partecipare in A.T.I. con un'impresa in possesso della categoria OG 11 in luogo delle categorie OS 30 e OS 28?

Qualora la SOA sia stata rilasciata sulla base della disciplina del D.P.R. 207/2010 e quindi dopo il 8.06.2010, ai sensi dell'art. 79, co. 16 del D.P.R. 207/2010, è possibile presentare la SOA per la categoria OG 11, in alternativa della SOA per la categoria OS 28 e OS 30, in relazione alla corrispondente classifica, ancorché ciò non sia previsto nell'invito. Diversamente, la richiesta contenuta nella lettera di invito di possedere la SOA per le categorie OS 28 e OS 30 esclude la possibilità di presentare in alternativa una SOA per OG 11, se rilasciata sulla base della disciplina precedente al D.P.R. 207/2010.

2. Nell'intestazione della garanzia provvisoria in caso di A.T.I. deve comparire anche il nominativo del progettista anche se questi è solamente indicato, senza costituire o impegnarsi a costituire un raggruppamento temporaneo con le imprese ?

Secondo principio consolidato in giurisprudenza, il principio secondo cui la garanzia fideiussoria, nel caso di ATI costituite, dev'essere intestata a tutte le associate, nonché il principio secondo cui il fideiussore deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara, si riferisca all'ipotesi di una costituenda associazione temporanea ordinaria (di tipo verticale od orizzontale), mentre non trova applicazione nel caso di associazione per cooptazione, né - in ipotesi di avvalimento - alle imprese ausiliarie di cui il concorrente intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 (per l'ipotesi della cooptazione, si veda Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8 del 4.10.2005 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 4655 del 25.07.2006; per l'ipotesi dell'avvalimento TAR Sicilia, sez. IV, 16.01.2013, TAR Veneto, sez. I, 10.01.2011 n. 12; TAR Lazio, sez. I, 3.12.2009 n. 12455; TAR Palermo, sez. III, 12.11.2012, n. 2320).

Alla luce di quanto appena esposto, la possibilità per l'operatore economico di limitarsi ad indicare nell'offerta il progettista di cui intende avvalersi, senza che costui sia obbligato a costituirsi in ATI, così come contemplata dall'art. 53, comma 3, del Codice Appalti, risponde alla medesima ratio degli istituti dell'avvalimento e della cooptazione e deve essere letta in relazione appunto alle norme che contemplano i predetti istituti. Peraltro è pacifico, per interpretazione costante, che nel caso di indicazione del professionista ex art. 53, co. 3, il progettista rimane estraneo al rapporto contrattuale con la stazione appaltante, né assume la qualifica di concorrente durante la fase della gara e pertanto – proprio in ragione di tale estraneità – non operano nei suoi confronti gli obblighi di prestazione della garanzia che incombono solo al concorrente.

Tanto premesso, sulla scorta della giurisprudenza consolidata di cui si è detto e dell'analogia tra le previsioni di cui all'art. 53, comma 3, e 49 del Codice Appalti, è dunque corretto ritenere che, in caso di indicazione del progettista nell'offerta, non ricompreso nell'ATI costituenda, l'obbligo di intestazione della cauzione provvisoria non si estende al progettista indicato nell'offerta.